



COMUNE DI CARBONARA DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli
C.F.: 01353300633
Tel. (081 8253402 - fax 825 3114)

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 28 aprile 2017

INDICE: PREMESSA

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I: Struttura dell'Ente

- Art. 1- Autonomia statutaria;
- Art. 2 - Territorio e sede comunale;
- Art. 3 – Finalità.

CAPO II: Funzioni

- Art. 4 - Tutela della salute;
- Art. 5 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero;
- Art. 6 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri;
- Art.7 - Tutela, assetto e utilizzo del territorio;
- Art. 8 - Sviluppo Economico;
- Art. 9 - Programmazione economico – sociale e territoriale;
- Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione;
- Art. 11 - Potestà regolamentare.

TITOLO II: L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

Capo I: Organi istituzionali

- Art. 12 – Organi;
- Art. 13 - Organismi Collegiali Pari Opportunità;

Capo II: Consiglio comunale;

- Art. 14 – Funzioni;
- Art. 15 - Competenze del Consiglio comunale;
- Art. 16 - Gruppi consiliari;
- Art. 17 - Conferenza dei capigruppo consiliari;
- Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale;
- Art. 19 - Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale;
- Art. 20 - Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- Art. 21 - Consiglieri comunali;
- Art. 22 - Commissioni di controllo e di indagine;
- Art. 23 - Commissione per le pari opportunità;
- Art. 24 – Decadenza;
- Art. 25 - Convocazione del Consiglio comunale;

Art. 26 - Adunanze consiliari;
Art. 27 - Prima adunanza;
Art. 28 - Linee programmatiche;
Art. 29 - Poteri di iniziativa.

Capo III: Il Sindaco

Art. 30 – Funzioni;
Art. 31 - Vice sindaco.

Capo IV: La Giunta comunale

Art. 32 – Composizione;
Art. 33 - Attribuzioni della Giunta Comunale;
Art. 34 - Funzionamento della Giunta comunale;
Art. 35 - Mozione di sfiducia;
Art. 36 - Cessazione dalla carica di assessore.

TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: Istituti della partecipazione

Art. 37 - Libere forme associative;
Art. 38 - Partecipazione dei cittadini;
Art. 39 - Riunioni e assemblee di cittadini;
Art. 40 - Consultazioni della popolazione;
Art. 41 - Contributi alle Associazioni;
Art. 42 – Istanze;
Art. 43 – Petizioni;
Art. 44 – Referendum;
Art. 45 - Azione popolare;
Art. 46 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO IV: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I: Azione amministrativa

Art. 47- L'attività amministrativa;
Art. 48 - Funzioni del comune;
Art. 49 – Convenzioni;
Art. 50 – Consorzi;
Art. 51 - Accordi di programma;
Art. 52 - Altre forme di collaborazione.

TITOLO V: L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I: Assetto Organizzativo

Art. 53 - Norme di organizzazione;
Art. 54 - Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Art. 55 - Organizzazione del personale;
Art. 56 - *Status* giuridico e trattamento economico del personale;
Art. 57 - Incarichi a contratto;
Art. 58 - Segretario comunale;

Art. 59 - Il Vice Segretario;
Art. 60 - Responsabilità degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI: FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I: La Programmazione finanziaria

Art. 61 - Norme di rinvio;
Art. 62 - Autonomia finanziaria;
Art. 63 - La programmazione economica e finanziaria;
Art. 64 - Gestione del bilancio;
Art. 65 - Ordinamento finanziario e contabile;
Art. 66 - Appalti e contratti;
Art. 67 - Controlli interni.

TITOLO VII: Disposizioni finali e transitorie

Art. 68 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto;
Art. 69 - Norma di chiusura;
Art. 70 - Entrata in vigore;

Premessa

L'autonomia comunale è il baluardo delle Libertà individuali

“Carta Europea delle Libertà locali”.

Lo Statuto è la massima espressione della potestà normativa locale. È solo attraverso le previsioni statutarie che gli enti locali disciplinano la propria struttura, delineano le disposizioni fondamentali ed i principi in ordine all'organizzazione di cui ritengono necessario dotarsi e/ o ai fini che si propongono di perseguire.

Il nuovo Statuto, che si compone di 70 articoli, nasce da una necessità improcrastinabile: garantire le libertà individuali dei cittadini di Carbonara di Nola, secondo la normativa vigente.

La sua disciplina si consolida su due pilastri fondamentali: individuazione delle finalità istituzionali che l'ente deve perseguire, in ossequio alle peculiarità del territorio e della comunità e pieno rispetto del principio della gerarchia delle fonti, tenendo in debita considerazione che lo Statuto è l'atto che contiene le norme fondamentali ed i criteri generali lasciando ergo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente alla competenza regolamentare.

Ai cittadini di Carbonara di Nola

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Struttura dell'Ente

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Carbonara di Nola è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà; ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Opera nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Articolo 2

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 3,53 Km² confina con i Comuni di Palma Campania (Na), Liveri (Na), Domicella (Av).
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Municipio I.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Il territorio Comunale è una risorsa di inestimabile valore in quanto patrimonio culturale, economico, sociale, paesaggistico ed ambientale della comunità.
5. All'interno del territorio Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari nè lo stanziamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.
6. Elementi distintivi del Comune di Carbonara di Nola sono lo Stemma ed il Gonfalone, concessi il 21 dicembre 1989, con decreto del Presidente della Repubblica. Risalgono a svariati secoli fa e traggono origine dalla produzione del carbone, un tempo principale attività della nostra terra ricchissima di legno di castagno e di quercia. Tale stemma è rappresentato da un fascio di carboni che, bruciando, emettono vivide fiamme di intenso colore rosso; in passato, infatti, esso costituiva anche una sorta di contrassegno del carbone prodotto, al fine di esaltarne l'eccellente qualità.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, attraverso eventuali rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

CAPO II: Funzioni

Articolo 4 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia, dell'anziano e dei soggetti diversamente abili.

Articolo 5 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce l'attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da specifici regolamenti di settore che dovranno, altresì, prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese necessarie, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Articolo 6 Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Articolo 7 Tutela, assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8 Sviluppo Economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Articolo 9

Programmazione economico – sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo, altresì, i principi stabiliti dagli artt. 3 e 118 della Costituzione e dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000.
2. Garantisce, a norma di legge, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali non elettivi, adeguando a tale norma i propri regolamenti ed i comportamenti dei propri organi, nonché tendendo, per quanto possibile, al riequilibrio delle rappresentanze di genere.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Articolo 11

Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del Comune è disciplinata da Regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

Capo I

Organi Istituzionali

Articolo 12

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. Spetta a tali organi determinare l'indirizzo politico – amministrativo dell'Ente.
3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.
4. I componenti gli organi di governo al momento della loro elezione e/o nomina e nel corso dell'espletamento del proprio mandato non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito riportate:
 - nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità disciplinate dagli artt. 60 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
 - nelle condizioni di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012, recante disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- in alcuna delle situazioni di inconfiribilità di incarichi e di incompatibilità tra incarichi nella P. A. e negli enti privati in controllo pubblico disciplinati dagli artt. del D. Lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. mm. ii.;

Articolo 13

Organismi Collegiali Pari Opportunità

1. Il Comune riconoscendo nella differenza di genere un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli eventuali organismi, le norme regolamentari dovranno tendere ad assicurare, possibilmente, la presenza di entrambi i generi.

Capo II

Consiglio comunale

Articolo 14

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

2. Conformata l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.

3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'Ente.

6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere, se prevista, l'incarico di riferire in materia di pari opportunità.

7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 15

Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad eventuali enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

Articolo 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che viene costituito per effetto del primo distacco.

3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale il nome del capigruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capigruppo il consigliere del gruppo che abbia la maggiore cifra elettorale.

Articolo 17

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

2. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Presidente del Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo stesso presieduta, ogni qualvolta lo ritiene necessario per un migliore svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la Conferenza dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al Presidente, se persona diversa, per la formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi altro problema di carattere generale e organizzativo della programmazione delle sedute consiliari.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio e il Sindaco (se persona diversa) e con la giunta comunale.

Articolo 18

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco dell'Ente. Il Consiglio Comunale può istituire la presidenza elettiva del C. C.; in tal senso, il Presidente del C. C. è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano d'età.

2. Con le stesse modalità indicate al comma precedente si procede alla nomina del vice presidente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano, come individuato dall'articolo 40, 2° comma del D.lgs. 267/2000.

Articolo 19

Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio Comunale e esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta il Consiglio comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, se persona diversa, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Articolo 20

Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Nel caso di dimissioni o morte, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 18 nel corso della prima riunione consiliare utile.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati a seguito di mozione di sfiducia motivata solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed è approvata con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, ivi compreso in entrambi i casi il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Tale norma è applicabile solo nei confronti del Presidente del Consiglio e non anche del Sindaco – Presidente del Consiglio.

Articolo 21

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - accesso, così come prevede la legge.
3. L'esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 22

Commissioni di controllo e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, secondo le modalità individuate dal Regolamento sul funzionamento del C. C. commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che, eventualmente, le istituisce.

Articolo 23

Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La presidenza, la nomina della commissione, la sua composizione, la sua durata sono stabiliti dall'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Articolo 24

Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale ovvero a cinque nell'anno.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o d'istanza di qualunque elettore del Comune.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco e al Presidente del Consiglio, se persona diversa, almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 25

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare i documenti del bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.
3. Su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio (se persona diversa) o chi ne fa le veci, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio Comunale. Lo stesso Presidente è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste.
4. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della riunione.
6. L'avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni prima della riunione, e non meno di 24 ore prima, in caso di urgenza derivata da motivi rilevanti e indilazionabili.
7. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.
8. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno, è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal Regolamento.

Articolo 26

Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche. Il regolamento determina le modalità esecutive.
3. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Nel caso di collegio dispari, la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero tale dei consiglieri; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
4. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.
6. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.
7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Articolo 27

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica la composizione della giunta comunale. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e ss. del D. P. R. 223/67.

Articolo 28

Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 29

Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

Capo III

Il Sindaco

Articolo 30

Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. E' il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale.

3. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

4. In particolare, il Sindaco:

- può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
- può delegare attività funzionali ai consiglieri;
- può delegare ai Responsabili dei settori il compimento di singoli atti;
- indice i referendum previsti dal successivo articolo 49 e convoca i relativi comizi elettorali;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e dalle specifiche normative di settore e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili di settore;
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;

- svolge tutte le altre attività previste dalla legge, dai regolamenti e dalle normative specifiche di riferimento.

Articolo 31 **Vice sindaco**

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

Capo IV **La Giunta comunale**

Articolo 32 **Composizione**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di generi, qualora sia possibile.
4. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Articolo 33 **Attribuzioni della Giunta Comunale**

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Articolo 34 **Funzionamento della Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 35

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 36

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro assunzione al protocollo generale dell'Ente. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di accertate ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 37

Libere forme associative

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, il Comune può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef. La modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Articolo 38

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Articolo 39

Riunioni e assemblee di cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e religiose.
2. Se non hanno sedi proprie idonee, l'Amministrazione Comunale, nei limiti della disponibilità immobiliare, può mettere a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito regolamento, o con eventuale apposito provvedimento, le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune e comunque nei limiti delle effettive disponibilità dell'Amministrazione e tenuto conto delle necessità di funzionamento degli uffici e servizi comunali e delle richieste presentate.

Articolo 40

Consultazioni della popolazione

1. A prescindere dai casi in cui forme di consultazione sono stabilite per legge, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono promuovere la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni e associazioni che li rappresentano, relativamente, a provvedimenti di interesse dell'intera cittadinanza o di parti della stessa. Le forme di tali consultazioni e le modalità sono stabilite con eventuale apposito regolamento.
2. Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
4. Le risultanze delle consultazioni di cui al presente articolo non vincolano gli organi comunali, ma di esse dovrà essere dato atto nei provvedimenti in relazione ai quali sono state promosse.
5. La consultazione può essere prevista relativamente alle organizzazioni rappresentative della popolazione interessata, in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano urbanistico generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico e del piano di protezione civile.

Art. 41

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o di altra natura, da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento che disciplina, inoltre, le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell'apposito albo regionale, secondo le modalità della collaborazione stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 42

Istanze

1. I cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, che ne abbiano interesse, possono, in forma singola o associata, presentare istanze al Sindaco, intese ad ottenere l'emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione.
2. Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte nelle forme di legge.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare risposta per iscritto entro 60 giorni.

Articolo 43

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Articolo 44

Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli eventuali atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano urbanistico generale e relativi strumenti attuativi.
5. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal Segretario del comune e da un giudice togato nominato dal Tribunale.
8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi.

L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto

Articolo 45

Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel caso che l'Ente non si attivi per la difesa di un interesse legittimo.

Articolo 46

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 47

L'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza, buon andamento, buona amministrazione, democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia e semplicità delle procedure.

2. Il Comune agisce, nel pieno rispetto delle normative attuali vigenti, nei singoli settori.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei Settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana.

Articolo 48

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni, sia proprie, precipue che conferite e la titolarità dei servizi amministrativi, pubblici a carattere locale.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana, nonché eventuali forme di gestione associata.

Articolo 49

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 50

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

Articolo 51

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei sindaci delle Amministrazioni interessate e di ulteriori organi coinvolti, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale a pena di decadenza.

Articolo 52

Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V: L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

Assetto Organizzativo

Articolo 53

Norme di organizzazione

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio.
2. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
3. La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti, qualora istituiti i relativi posti nella dotazione organica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla legge e dal Consiglio Comunale, o ai responsabili dei settori, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
4. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti, se istituiti, o ai responsabili dei servizi, i quali sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Articolo 54

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario comunale e dai vari Dirigenti/Responsabili di settore con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

4. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.

5. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente.

Articolo 55

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 56

Status giuridico e trattamento economico del personale.

1. Lo *status* giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente Statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Articolo 57

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, sia in caso di vacanza degli stessi che al di fuori della dotazione organica, può

avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Articolo 58

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale può inoltre esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 59

Il Vice Segretario

1. Può essere istituita la figura del Vice Segretario, secondo le modalità previste dal Regolamento sugli uffici e servizi.

2. Il Vice Segretario ha funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza, impedimento e vacanza.

Articolo 60

Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai dirigenti o ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. I dirigenti o i responsabili dei settori rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 61

Norme di rinvio

1. L'attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente.

Articolo 62

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

Articolo 63

La programmazione economica e finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono previsti dalla normativa vigente.

2. Il bilancio dell'Ente, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando tutti i principi previsti dalla contabilità armonizzata.

Articolo 64

Gestione del bilancio

1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all'approvazione del Consiglio.

3 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

Articolo 65

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.

2. Con il Regolamento di contabilità, il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 66

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa statale per la disciplina dei contratti.

Articolo 67

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

e) garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 68 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 69 Norma di chiusura

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto nelle materie di sua competenza si fa rinvio alle norme statali sovraordinate pro tempore vigenti, secondo la disciplina della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico. In tutti i casi in cui il presente Statuto citi norme di qualsiasi tipo che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.
2. Le disposizioni del presente Statuto si intendono, altresì, disapplicate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dallo Statuto medesimo. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale dello Statuto, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 70 Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. - Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
3. - Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. - Dopo l'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano, eventualmente, quelli esistenti.
5. - Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune, purché compatibili con la legge e con lo Statuto.